



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il GE, Evelina Iaquinti;

Visto l'art. 16 comma 1 e 2 Dl. 228 del 30/12/2021, conv. Con L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede la possibilità per il Giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

P.Q.M.

1) Dispone che l'udienza già fissata per il giorno 25/5/2022 si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (a trattazione scritta) e pertanto:

i procuratori delle parti non compariranno davanti al GE e depositeranno, entro cinque giorni prima dell'udienza, note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni;

i difensori dovranno depositare le rispettive note nel fascicolo telematico, unitamente alla prova dell'invio delle stesse alla controparte.

Udienze fissate ex art. 569 c.p.c. (comprese quelle originariamente fissate ex art 569 cpc e successivamente rinviata d'ufficio dal precedente GE):

I creditori depositeranno, qualora non sia già stato fatto, le prove delle notifiche del decreto di fissazione udienza, gli avvisi ai creditori iscritti; le parti depositeranno parimenti eventuali osservazioni alla perizia di stima;

Eventuali istanze di conversione del pignoramento vanno depositate entro cinque giorni prima dell'udienza, nonché inviate ai creditori per consentire la precisazione del credito;

Invita il debitore ad informarsi presso la Cancelleria sulle modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione parti, **avvisandolo** che in ogni caso può inviare osservazioni e deduzioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo esecuzionivicili.tribunale.piacenza@giustiziacert.it entro cinque giorni prima della data di udienza (indicando nell'oggetto l'RGE e il nome e cognome), da inserire nel fascicolo telematico.

Il GE provvederà a redigere verbale con la sintetica descrizione delle attività svolte solo ove questo sia ritenuto opportuno alla luce delle deduzioni delle parti; altrimenti, adotterà i necessari provvedimenti per la prosecuzione della procedura.

In caso di circostanziate e comprovate gravi ragioni, le parti potranno fare istanza di fissazione di una successiva udienza per la trattazione orale/tradizionale, da depositare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale e su quello dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Si comunici.

Piacenza, 6/5/2022

Il GE

Evelina Iaquinti